

STATUTO DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA NORD VERBANO

CAPO I

NORME GENERALI

Art 1.

Natura giuridica e sede

Il COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA NORD VERBANO (abbreviato CANV) è una Associazione che si configura come Ente di diritto privato avente funzioni di interesse pubblico ai sensi della L.N. n. 157 del 11 febbraio 1992 e della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni. Esso insiste sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.

Territorio di competenza.

Alla data dell'approvazione del presente Statuto il territorio del CANV si estende su una superficie complessiva di ha 10.075,20 di cui ha 7.361,70 agro-silvo-pastorali e ha 5.430,70 al netto di oasi e fasce di rispetto stradali e da fabbricati urbani. I Comuni interessati sono: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore.

I confini sono così espressi: a partire dalla foce del Fiume Tresa, il limite del CANV segue in senso orario il confine con il Piemonte e, successivamente, il confine italo-elvetico, fino a raggiungere nuovamente il Fiume Tresa; da qui segue lungo il corso del fiume sino alla foce.

La sede operativa del CANV è in Via Merici 2/E - 21010 Dumenza (VA), mentre il domicilio fiscale è in Piazza Risorgimento, 21 – 21016 Luino.

Art.2.

Funzioni e compiti

Il C.A.N.V. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché le attività che si rendano necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio vigente.

CAPO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3.

Organi sociali

Sono Organi sociali del Compensorio Alpino Nord Verbano:

- Il Presidente
- Il Comitato di gestione
- L'Assemblea dei cacciatori iscritti
- Il Revisore legale

Art. 4.

Funzioni e compiti del presidente

1. Il presidente del CANV è eletto dal comitato di gestione, fra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 30, comma 9 della L.R. 26/93 s.m.i. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza del CANV e svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b. sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
 - c. sovrintende al personale ed ai collaboratori;
 - d. firma gli atti e la corrispondenza;
 - e. nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del comitato di gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del comitato di gestione, sulle materie di competenza del comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per la ratifica;
 - f. può delegare a membri del comitato di gestione funzioni di propria competenza;
 - g. può proporre alla Regione la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà con la nomina di un nuovo membro scelto dall'Associazione del membro sostituito.

Art. 5.

Organi sostituiti del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal vice-presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del Comitato di Gestione, deve riunire, entro dieci giorni, il Comitato stesso, per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione,

mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato di Gestione.

Art. 6.

Comitato di gestione e suoi compiti.

In armonia con quanto disposto dall'Art. 14, comma 10 della L.N. n. 157 del 11 febbraio 1992 e dagli art. 29, 30 e 31 della L.R. n. 26 del 16 agosto 1993 e s.m.i., Il Comitato di Gestione risulta così composto:

- a. da un rappresentante della Regione;
- b. da un rappresentante della Comunità montana compresa nel CANV;
- c. da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie presenti nel CANV in proporzione al numero di soci ammessi;
- d. da due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del CANV;
- e. da due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del CANV;
- f. da un rappresentante delle Associazioni cinofile;

Il totale è di dodici membri, designati dalle Associazioni o Enti che essi rappresentano, secondo le regole delle stesse.

Compiti del comitato di gestione:

1. Il comitato di gestione è nominato con provvedimento del presidente della giunta regionale ed ha la composizione di cui all'art. 30 comma 7 della L.R. 26/93 e s.m.i. già illustrata precedentemente.
2. Le riunioni del comitato di gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni su mozioni presentate in merito a un determinato argomento vengono prese con votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Qualora venga richiesto il voto segreto lo stesso deve essere effettuato con modalità adeguate alla riservatezza. Il comitato di gestione si riunisce, di norma, in presenza. In casi straordinari la riunione può avvenire con i mezzi di comunicazione remota attualmente disponibili.
3. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente, ordinariamente, non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del revisore legale.
4. La convocazione del comitato di gestione deve essere resa nota ai componenti con comunicazione scritta o, secondo i dettami attuali della digitalizzazione, tramite i mezzi di comunicazione al momento disponibili, inviata ai componenti, con un anticipo di almeno dieci giorni, in caso di urgenza l'anticipo sarà di almeno due giorni.
5. Il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito

indicato dal comitato stesso.

6. Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza alla Regione, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia o visione di qualsiasi atto deliberato o del verbale delle riunioni potranno essere richiesti in qualsiasi momento dalla Regione e dai soci.
7. Il comitato di gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R.26/93 e s.m.i..
8. Spetta al Comitato di Gestione:
 - a. proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello Statuto e sue eventuali modificazioni;
 - b. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - c. ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;
 - d. stabilire annualmente le ammissioni dei cacciatori soci alle singole cacce di selezione con criteri di ammissione stabiliti dalla L.R. 26/93 e dai Regolamenti approvati dal Comitato;
 - e. fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
 - f. fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione e dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del revisore legale;
 - g. provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all' indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;
 - h. fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
 - i. approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
 - j. deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e s.m.i., avvalendosi della collaborazione di tecnici faunistici;
 - k. individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalla Regione all'interno del territorio interessato;
 - l. proporre alla Regione per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previi censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
 - m. compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione Regionale;
 - n. mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza;
 - o. provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali;
 - p. designare un proprio rappresentante nella consulta faunistica venatoria territoriale;
 - q. svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione del CANV;

Art. 7.
Compiti del Segretario.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato di gestione e delle Assemblee dei Soci del CANV e ne cura il registro. Esplica anche funzioni amministrative demandategli dal Presidente.

Art. 8.
Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno del CANV in regola con il pagamento delle quote associative, che possono organizzarsi anche nei modi previsti dal successivo art. 9, comma 8.
2. Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il presidente della Regione accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, lo stesso scioglie il comitato di gestione.

Art. 9.
Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto del numero totale dei soci, con comunicazione, spedita al comitato di gestione ed al Revisore legale e indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del Revisore legale.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dai rappresentanti dei richiedenti o dal Revisore legale.
4. La convocazione è resa nota almeno 20 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci con appositi manifesti murali da affiggere nelle bacheche site a Luino, Maccagno e Dumenza e sul sito Internet, e con avviso scritto o tramite Posta elettronica certificata o altri mezzi di comunicazione al momento disponibili a chi ne faccia uso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al comitato di gestione e al Revisore legale.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto in merito all'approvazione dei bilanci e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata

da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto.

6. Per cause di forza maggiore dettate da prescrizioni sanitarie ministeriali e/o regionali che vietino assembramenti, il comitato di gestione può stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti che non siano lesive del principio della democrazia e che salvaguardino l'espressione delle minoranze, anche in forma di rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli associati iscritti.
7. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
8. Nei casi di cui al precedente comma 6, il comitato di gestione può stabilire che anziché dagli associati l'assemblea sia composta dai delegati soci del CANV, membri delle associazioni venatorie comunali e sovracomunali presenti sul territorio, nominati in assemblee di sezione con le proporzioni di cui al successivo comma 10. Non sono nominabili i già componenti del comitato di gestione.
9. Le assemblee delle associazioni venatorie avvengono con il rispetto delle norme previste dal presente statuto per il funzionamento dell'assemblea dei soci. L'elezione dei delegati degli associati di cui sopra avviene mediante votazione segreta e la delega si intende validamente conferita anche per le successive assemblee dei delegati e per tutte le assemblee da tenersi nel corso della durata in carica del comitato di gestione.
10. I candidati delegati di cui al comma 8, sono designati dalle associazioni venatorie comunali o sovracomunali, sentita l'assemblea dei propri iscritti, soci del CANV, nella misura di un delegato ogni 15 iscritti complessivi o per frazione di 15 superiore a 5.
11. Il voto su eventuali mozioni è riservato ai presenti e non sono ammesse deleghe.

Art. 10.

Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:

- approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato di gestione, dal Revisore legale o dai soci tramite mozioni su argomenti di interesse collettivo;
- avanzare proposte ed iniziative al comitato di gestione sulle quali il comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Art. 11.

Revisore legale

La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione.

Art. 12.

Compiti del Revisore Legale

1. Il revisore legale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del CANV, agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il revisore legale attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato di Gestione.
3. Il revisore legale redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Gestione.
4. Il revisore legale almeno ogni quadrimestre dovrà accertare la corrispondenza di cassa.
5. Il revisore legale ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del CANV per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Dal sopralluogo del revisore legale viene redatto apposito verbale, sottoscritto e trascritto su apposito libro.
7. L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dal revisore legale anche sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del Comitato di Gestione.
8. Su richiesta del presidente del Comitato di Gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il revisore legale è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del Comitato di Gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
9. Qualora il revisore legale riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato di Gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del Comitato di Gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il revisore legale informa il Presidente della Giunta Regionale per gli atti conseguenti.
10. Gli onorari spettanti al revisore legale sono deliberati dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del presente Statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle rispettive categorie.

Art. 13.

Commissioni territoriali operative

1. Il comitato di gestione istituisce le commissioni territoriali operative, determinandone il numero dei componenti, se non già fissate da normative o regolamenti di enti superiori,

suddividendoli tra le associazioni o sezioni cacciatori locali proporzionalmente al numero degli iscritti al CANV e ne stabilisce i compiti.

2. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 14

Elezione e durata delle cariche dei membri del comitato di gestione

1. La durata in carica del comitato di gestione è di cinque anni.
2. Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata. I membri sostituiti rimangono in carica per il restante periodo.
3. I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, fino alla nomina dei nuovi membri.
4. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - a. i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzino la loro posizione entro quindici giorni dalla messa in mora;
 - b. coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - c. coloro che vengano sospesi dall' organo associativo;
 - d. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - e. Il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e s.m.i..

La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Art. 15.

Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del comitato di gestione cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla associazione o all'ente che l'ha nominato e alla Regione la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.

2. Qualora il numero dei membri del comitato di gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti del Comitato di Gestione che, immotivatamente e senza giustificato preavviso, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica, con delibera approvata del Comitato di Gestione.

Art. 16.

Votazioni dell'assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, palesi. Esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta. In questo caso l'espressione del voto deve essere condotta con modalità che consentano la riservatezza.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

CAPO IV

NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 17.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario va dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di previsione consta di:
 - uno stato di previsione delle entrate;
 - uno stato di previsione delle spese;
 - un quadro generale riassuntivo.
4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

Art. 18.

Conto consuntivo

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.

2. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.
3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica-amministrativa e dal conto generale del patrimonio.

La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

- I conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - L'eventuale avanzo di amministrazione;
 - L'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.
 - Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:
 - Le attività e le passività finanziarie;
 - I beni mobili ed immobili;
 - Ogni altra attività e passività, nonché le poste di rettifica.
4. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
 5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
 6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il comitato di gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del revisore legale, il comitato di gestione procede alla riduzione delle quote associative.

Art. 19.

Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del CA è composto da:
 - a. Quote versate dai cacciatori iscritti;
 - b. Finanziamenti eventuali erogati dalla Regione;
 - c. Contributi di terzi a fondo perduto e donazioni;

Art. 20.

Opere e forniture

1. Il comitato di gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa. Queste operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.

Art. 21.

Emolumenti degli organi del C.A.

1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del comitato di gestione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore-segretario.
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del direttore-segretario sono quantificati con delibera del comitato di gestione in prima riunione a cui né il presidente né il direttore-segretario partecipano.
3. Il comitato di gestione è comunque tenuto a deliberare gli eventuali emolumenti ai membri del comitato stesso, quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre ai rimborsi per spese di viaggio superiori ai 15 chilometri.
4. Le riunioni del comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
5. Gli emolumenti del Revisore legale sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

Art. 22.

Disposizioni varie

1. Il comitato di gestione autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C.A.. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a. libro dei verbali delle riunioni del comitato di gestione;
 - b. libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
 - c. libro dei verbali del Revisore legale;

- d. libro dei soci.
3. Detti libri vanno tenuti a cura del comitato di gestione, ad esclusione di quello di cui al punto 2 lettera c), di competenza del Revisore legale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni finali

1. L'approvazione del presente Statuto e delle successive modifiche implica la immediata accettazione da parte di tutti i soci delle norme in esso contenute.
2. In caso di scioglimento del C.A., tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la Regione.
3. I rapporti degli associati tra loro e tra gli organi del C.A. previsti dal presente statuto sono di natura civilistica e contrattuale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
5. Il presente Statuto viene adottato dal comitato di gestione del C.A. e sottoposto alla prima assemblea per l'approvazione.

Approvato nel corso dell'Assemblea dei soci il 17 Marzo 2023